

CITTA DI CARBONIA

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Carbonia, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti cittadini all'attività politico-amministrativa, con il presente regolamento disciplina le riprese audio e video (anche in Streaming) dei Consigli Comunali dell'Ente.

Articolo 2

Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - sospendere e /o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
3. I soggetti terzi, esterni all'ente, che – per motivi di cronaca e/o informazione – vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno presentare apposita richiesta almeno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del consiglio.
4. E' immediatamente concedibile, senza particolari formalità, l'autorizzazione nei confronti degli amministratori, delle emittenti televisive nazionali, regionali e locali, qualora l'emittente effettui brevi riprese in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, per l'adempimento dei compiti di informazione giornalistica, nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica e dei provvedimenti del Garante della Privacy.
5. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è l'Ufficio di Presidenza, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa.
6. L'eventuale diniego, espressamente motivato, dovrà essere giustificato per cause oggettive rientranti nell'elencazione di cui al precedente comma 1.

Art. 3

Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese si impegnano:
 - a. a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - b. a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - c. a pubblicare la registrazione integralmente, come previsti al successivo art. 5, comma 1;
 - d. a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere, sia esso politico o commerciale, salvo che ottenga l'espresso consenso del consigliere interessato.

Articolo 4
Informazione e privacy

1. Ai fini della corretta informazione al pubblico, il Presidente dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti le registrazioni delle sedute.
2. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming è di esclusiva competenza dell'Ente.
3. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili. Con tale obbiettivo, il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.
4. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "sensibili" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

Art 5
Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse in streaming sul canale dedicato, in versione integrale e senza salti di registrazione.
2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audio-video, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione.
3. In caso di inosservanza, l'Ufficio di Presidenza può vietare al privato che ha commesso la violazione, l'effettuazione di nuove riprese.

Articolo 6
Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
2. L'Ufficio di Presidenza in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Articolo 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.